COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Art. 1 OGGETTO E DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONCESSIONE.... 3

Art. 2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 4

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE..... 5

Art. 4 OBBLIGHI DEL COMUNE..... 5

Art. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 6

Art. 6 MODALITA' DI INCASSO 8

Art. 7 CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO 8

Art. 8 REVISIONE CORRISPETTIVO 9

Art. 9 RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE 9

Art. 10 CAUZIONE..... 10

Art. 11 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ASSICURAZIONI..... 11

Art. 12 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE..... 11

Art. 13 PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 12

Art. 14 DECADENZA DALLA CONCESSIONE 13

Art. 15 MODIFICHE ALLA CONCESSIONE 13

Art. 16 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 13

Art. 17 PERSONALE 13

Art. 18 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO..... 14

Art. 19 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 15

Art. 20 SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO 15

Art. 21 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONE..... 15

Art. 22 FORO COMPETENTE..... 16

Art. 23 DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO..... 16

Art. 24 DISPOSIZIONI FINALI..... 16

COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLGS 50/2016 PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE , EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI E SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.

Art. 1. Oggetto e determinazione del valore della concessione

La concessione prevede la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali diverse, mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente e con le modalità previste nel presente capitolato.

La riscossione coattiva riguarda le somme non pagate derivanti da qualsiasi atto e provvedimento amministrativo (verbali di accertamento CDS, accertamenti, liste di carico, ingiunzioni, ecc....).

Per somme non riscosse si intendono: quelle tributarie (quali ICI, IMU, TASI), quelle extratributarie (rette nidi, mensa e altri servizi scolastici), quelle patrimoniali (sanzioni amministrative, canoni, ecc…) e sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Il Comune trasferisce al concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.

La riscossione coattiva e le relative procedure dovranno interessare le sole partite avute in carico dal Comune e non interferire, né cumularsi, con quelle relative all'attività di riscossione da parte di altri enti.

Ai sensi del D.L. n. 248/2007 articolo 36, comma 2, la riscossione coattiva potrà essere effettuata mediante ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 seguendo anche le disposizioni del Titolo II del D.P.R. n. 602/73. Si applicheranno,

pertanto, le regole e le tempistiche previste nel medesimo decreto D.L. n. 248/2007, articolo 36, comma 2.

Ai fini della formulazione dell'offerta, si indica la stima dell'**ammontare nel quinquennio** dei crediti da riscuotere: di € 600.000,00

Attesa l'aleatorietà dell'importo reale delle riscossioni e dato atto, altresì, che si tratta di crediti la cui probabilità di realizzo si stima intorno al 50% del valore nominale (€ 300. 000 ,00 =), si stabilisce convenzionalmente che il valore presunto del contratto corrispondente ad un importo complessivo dell'aggio posto a base d'asta, pari ad € 60. 000,00= (aggio a base d'asta 20% su € 300.000,00=).

Per la tipologia del servizio, non sono stati conteggiati i costi relativi alla sicurezza, in quanto, trattandosi di servizio di natura intellettuale ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, aggiornato dal D.Lgs. 106/2009, è attività esentata dall' applicazione del DUVRI.

Art. 2. Modalita' di espletamento dell'incarico

Il Comune si impegna a trasmettere l'elenco nominativo dei debitori con i dati identificativi e gli importi necessari per le operazioni conseguenti nel formato ritenuto più opportuno. Il Concessionario provvederà al ricalcolo degli interessi dovuti per legge.

La lista di carico si considera trasmessa con l'avvenuta ricezione della PEC dedicata all'attività di riscossione oppure con altra idonea modalità telematica

Il Concessionario provvede, sulla base dell'elenco nominativo dei debitori, alla predisposizione ed invio delle ingiunzioni fiscali e degli atti conseguenti, previsti dalla vigente normativa in tema di riscossione coattiva delle entrate.

Oltre quanto previsto al precedente art. 1, al Concessionario potrà essere affidato il

recupero di somme, spettanti al Comune di Acquaviva Platani, a qualunque titolo e in qualunque fase della procedura coattiva.
Al termine della procedura ed in caso di mancato recupero il concessionario fornirà una relazione per ogni singolo contribuente attestante l'impossibilità di recuperare il credito ai fini della dichiarazione di inesigibilità del credito.
Una volta accertata l'inesigibilità del credito, il Comune, con provvedimento dirigenziale, provvederà al discarico delle suddette somme inesigibili.
Costituiscono causa di perdita del diritto del Concessionario al discarico:
a) vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica

b) mancata riscossione per fatto imputabile al Concessionario a causa di imperizia e/o negligenza

c) incompletezza della procedura coattiva e dell'opposizione a eventuali ricorsi

d) mancata comunicazione di inesigibilità entro 24 mesi decorrenti dalla ricezione dell'elenco dei debitori morosi da parte del Comune, ai sensi di quanto previsto nei precedenti articoli, fatta eccezione per procedure di particolare complessità in corso alla suddetta data, rispetto alle quali il Concessionario dovrà puntualmente relazionare al Comune.

La perdita del diritto al discarico comporterà l'applicazione di una penale di importo corrispondente all'importo della somma non riscossa, con le modalità previste al successivo art. 13.

Art. 3. Durata della concessione

La durata dell'affidamento è stabilita in cinque anni con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui, alla scadenza della concessione in essere, il Comune di Acquaviva Platani non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo , il Concessionario potrà essere obbligata a continuare il servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali vigenti alla data di scadenza , per un tempo massimo di un anno (cosiddetta "proroga tecnica").

Per le procedure in corso, alla scadenza della concessione, si applica l'art. 12 del presente Capitolato.

Art. 4. ***Obblighi del Comune***

Il Comune di Acquaviva Platani fornisce ogni informazione utile al recupero del credito e si impegna a fornire notizie e dati necessari o anche solo utili all' espletamento del servizio.

Il Comune si obbliga a fornire, attraverso gli uffici competenti per le singole entrate da riscuotere, gli elenchi dei contribuenti suddivisi in ruoli o liste di carico distinte per tipologia di tributo e anno di riferimento

Art. 5. Obblighi del concessionario

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate comunali ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con l'organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

E' onere del Concessionario porre in essere tutte le attività richieste in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, affinché le procedure di riscossione coattiva vadano a buon fine.

Il Concessionario dovrà garantire, in particolare e a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, con oneri a suo carico le seguenti attività:

- Dalla data di ricevimento del flusso informatico/cartaceo contenente l'elenco nominativo dei debitori dovrà, entro e non oltre i 30 giorni lavorativi successivi, provvedere alla redazione e notifica di tutti gli atti ingiuntivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di notifiche, e quant'altro necessario per porre in essere un'efficace e tempestiva riscossione. La notifica degli atti può avvenire anche personalmente e anche in orari extra lavorativi.
- In caso di notifiche negative, deve provvedere immediatamente alla registrazione della motivazione della mancata notifica.
- Attivare tutte le procedure esecutive al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate (pignoramento dei beni mobili, pignoramento del quinto della retribuzione, pignoramento dei beni immobili tramite iscrizione di ipoteca legale e comunque con tutti i mezzi esecutori previsti dalla legge).
- Verificare di volta in volta la possibilità di ricorrere allo strumento del fermo amministrativo come procedura alternativa e complementare al pignoramento mobiliare, che dovrà effettuare direttamente nella procedura ACI-PRA.
- Nel caso in cui la procedura del fermo auto non dia esito positivo, dovrà ricorrere immediatamente al pignoramento mobiliare.

nei termini e nei modi previsti dalla legge.

- Per i pignoramenti mobiliari con esito negativo, su indicazione e consultazione degli uffici Comunali, avrà cura di intraprendere il pignoramento di eventuali crediti presso terzi o il pignoramento del quinto dello stipendio.

- Se nonostante i tentativi effettuati non si ottengono risultati, le pratiche insolute vengono trasmesse agli uffici Comunali complete di tutta la documentazione, sia cartacea sia su supporto informatico, relativa alla procedura di riscossione coattiva effettuata, con richiesta di discarico per inesigibilità con il solo rimborso forfettario delle spese di notifica come da art. 7 del presente Capitolato.

- Dovrà attivare direttamente tutte le fasi necessarie alla migliore tutela del credito, nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura di fallimento con insinuazione al passivo anche tardiva.

- Tutta la procedura di riscossione coattiva deve essere gestita tramite un software che dovrà essere accessibile via web dal Comune per l'interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. Dovranno altresì poter essere visualizzati tutti gli importi richiesti, i versamenti, nonché gli sgravi e/o rettifiche e/o annullamenti.

- Deve procedere all'acquisizione e informatizzazione di tutti i pagamenti e renderli disponibili al Comune di Nichelino senza alcun costo a carico dell'Ente.

- Procedere al versamento del contributo IFEL previsto sull'Imposta comunale sugli Immobili, secondo la misura e le modalità stabilite dalla normativa vigente e calcolato sull'intero ammontare delle somme riscosse. Analoga attività dovrà essere effettuata per eventuali altri tributi, nel caso sia previsto da nuove norme entrate in vigore nel corso dell'appalto.

- Fornire tutte le elaborazioni, informazioni, statistiche e dati, sia analitici che sintetici relative alle riscossioni, per ogni tipologia di entrata, richieste dall' Amministrazione Comunale.

- Rendere il conto della gestione, suddiviso per singola entrata e redatto sia su supporto cartaceo che elettronico secondo le scadenze e le modalità previste dalle norme vigenti.

- Nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Rispondere totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti.

- Provvedere al ricevimento degli utenti che ne faranno espressa richiesta, con

cadenza da concordare con gli uffici comunali, tale da soddisfare le richieste pervenute, utilizzando locali comunali e/o locali a disposizione del concessionario sul terrritorio comunale.

Il Concessionario dovrà farsi carico in caso di ricorsi e/o atti di citazione in opposizione (qualunque sia il merito della questione sollevata, sia che riguardi l'an ed il quantum del credito oggetto di riscossione che la validità e regolarità degli atti esecutivi, in tutti i gradi di giudizio), degli oneri delle relative costituzioni, memorie difensive, istanze istruttorie, predisposizione di atti di appello e/o ricorsi per cassazione e quant'altro necessario per permettere la prosecuzione della procedura di riscossione, facendosi rappresentare in giudizio da proprio personale o da terzi professionisti abilitati alla difesa.

Art. 6. Modalità di incasso

Il Comune di Acquaviva Platani autorizza il Concessionario ad effettuare gli incassi attraverso i seguenti canali:

- bollettino di conto corrente postale;
- strumenti di pagamento elettronico attraverso internet senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;
- in contanti presso gli sportelli del Concessionario;
- altri canali che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno attivare.

Per ogni somma riscossa sarà rilasciata al debitore attestato di versamento.

Il Comune può autorizzare piani di rientro dilazionato – che in ogni caso escludono la novazione dell'obbligazione – ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento Disciplina delle Entrate del Comune e dalla normativa vigente con particolare riferimento al D.L. 248/2007 e s.m.i.

Art.7. Corrispettivo del concessionario

Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune riconoscerà al Concessionario un aggio calcolato in percentuale sulle somme effettivamente riscosse a titolo di tributo o altra entrata, sanzioni e interessi. La percentuale dell'aggio è quella risultante in sede di gara. Tale compenso sarà assoggettato all'IVA secondo le disposizioni di legge.

L'aggio, nella misura risultante in sede di gara è definitivo, immodificabile e vincolante tra le parti, per tutta la durata della concessione.

Il Comune autorizza il Concessionario a prevedere a carico del contribuente il solo rimborso delle spese postali e di notifica o rinotifica degli atti ingiuntivi e spese varie per un importo max di € 15,00= a pratica.

Le spese relative alle procedure esecutive sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione nella misura indicata dalla tabella a) del D.M. del 21/11/2000 e ss.mm.

In caso di mancata riscossione per qualunque motivo, anche a seguito di annullamento dell'ingiunzione da parte dell'ente creditore tutte le spese, ad eccezione di quelle sopra specificate, sono a carico del concessionario.

Nessuna altra somma, oltre a quelle sopra indicate, può essere richiesta, dal Concessionario, ai contribuenti.

E' escluso a favore del Concessionario ogni altro corrispettivo o rimborso spese non previste dal presente capitolato.

Art. 8. Revisione corrispettivo

L'aggio a favore del Concessionario , così come determinato ai sensi del precedente articolo , rimane fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione , non essendo soggetto ad alcuna variazione.

Art. 9. Riversamento delle somme riscosse

Il Concessionario , provvede ad incassare direttamente gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti , relativi al servizio di cui alla presente concessione , su "conto corrente dedicato " alla riscossione delle entrate dell'Ente "Comune di Acquaviva Platani ", acceso presso un istituto di credito o presso Poste Italiane S.p.A..

I versamenti eseguiti dai contribuenti, devono essere riversati alla Tesoreria Comunale conto dedicato all'Ufficio di Polizia Municipale al netto del compenso di propria spettanza , con cadenza mensile , entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo.

Entro lo stesso termine deve pervenire, tramite posta elettronica certificata, all'Ufficio competente della relativa entrata e all'Ufficio Ragioneria una specifica

rendicontazione predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto della presente concessione con l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale del soggetto, della tipologia di entrata, dell'importo lordo riscosso nel mese di riferimento, del compenso trattenuto, dell'importo netto versato di competenza del Comune e delle somme recuperate nei confronti dei contribuenti.

In caso di ritardato nel riversamento delle somme riscosse, il Comune di Acquaviva Platani applicherà un interesse di mora pari al saggio di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.

Art. 10. Cauzione

La società affidataria, a garanzia degli obblighi contrattuali e patrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è tenuta a prestare apposita garanzia provvisoria in favore della Stazione appaltante, a corredo dell'offerta, pari al 2 % (duepercento) del valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia può essere prestata, a scelta dell'offerente, negli esatti termini definiti, a pena di esclusione, dal sopracitato art. 93, cui si rinvia.

La garanzia deve, a pena di esclusione:

a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

b) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione definitiva, determinata ai sensi del predetto art. 103, è prestata a garanzia dell' adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nella situazione di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche

cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

La cauzione dovrà specificatamente precisare di essere prestata anche a garanzia del mancato riversamento delle somme riscosse.

In caso di mancato versamento delle somme dovute e in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, all'escussione della cauzione.

La cauzione deve essere reintegrata entro 15 giorni, qualora, nel corso della concessione essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente dal Comune.

La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione; alla sua scadenza verrà svincolata nei modi di legge. In particolare verrà svincolata quando le parti avranno regolato , in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto, ivi comprese le attività ancora in corso al termine della concessione, come previsto al successivo art. 12.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati al Comune.

Art. 11. Responsabilità civile verso terzi - Assicurazioni

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, arrecato nella gestione dei servizi affidati, sia a terzi e sia al Comune e solleva lo stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale; sono compresi i danni alle persone, alle cose nonchè quelli di natura patrimoniale per qualunque causa dipendente dai servizi assunti, compreso il mancato servizio.

Il Concessionario si impegna a proprie spese a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'affidamento della concessione, apposita polizza per la copertura di tutte le responsabilità, nessuna esclusa, derivanti dalla gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, con primaria compagnia assicuratrice, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'inizio dell'affidamento.

Art. 12. Obblighi successivi alla scadenza della concessione

Alla scadenza della concessione, il Concessionario con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto, riferita agli anni di propria competenza, fino alla conclusione di ogni

attività connessa e conseguente.

Una volta terminata la procedura di recupero coattivo dei crediti il Concessionario restituirà tutta la documentazione al Comune di Nichelino sia su supporto cartaceo che su supporto informatico richiesto dal Comune.

Art. 13. Penali – Risoluzione del contratto

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti che possano arrecare al Comune qualunque tipo di danno, al Concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione.

L'applicazione delle penali relative al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, saranno applicate nelle seguenti misure:

a) Nel caso di reiterato ritardo nel riversamento delle somme spettanti al Comune (a partire dalla terza volta in un anno solare), o nel caso di ritardo superiore a 60 giorni, oltre al pagamento degli interessi legali, così come in precedenza determinato sarà applicata una penale pari al 5% dell'ultimo importo versato in ritardo;

b) Per la mancata presentazione del rendiconto contabile di cui al precedente art. 9, € 100,00 (cento/00), per ogni giorno di ritardo;

c) Per irregolarità o mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dichiarati nel progetto tecnico presentato in fase di gara e non attuati, al concessionario possono essere applicate penali da un minimo di €. 50,00= fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

La contestazione dell'addebito viene notificata al concessionario, che potrà presentare proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni, decorso il quale il Comune, ricorrendone i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, l'amministrazione procederà all'escussione della cauzione prestata; in tale caso il Concessionario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa contestazione, nel caso di

reiterate inadempienze alle norme previste dal presente Capitolato e nel caso sia accertato che il comportamento del Concessionario nei confronti dei contribuenti non sia improntato alla correttezza e buona fede.

In particolare, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto il reiterato ritardo nel riversamento delle somme riscosse, oltre i termini in precedenza indicati, nonché il mancato riversamento oltre il termine di 90 giorni.

Art. 14. Decadenza dalla concessione

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione in tutti i casi previsti dall'art. 13 del DM 289/2000 e s.m.i. e in quelli previsti dal medesimo DM per la cancellazione dall'albo del concessionari.

In caso di decadenza, il Concessionario cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privo di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione.

Art. 15. Modifiche alla concessione

Qualora, nel corso del periodo oggetto dell'affidamento, intervenissero modifiche normative, il Comune si riserva di richiedere al Concessionario ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto della presente concessione.

Art. 16. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri comprese tutte le spese contrattuali.

Art. 17. Personale

Il Concessionario dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il personale del Concessionario impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del medesimo. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario ed il suo personale dipendente. Nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, se non previsto da disposizioni di legge.

Il Concessionario si obbliga, nell'esecuzione della concessione, al pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Acquaviva Platani (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 12 febbraio 2016 e pubblicato sul sito internet istituzionale) e pertanto, ai sensi del disposto dell'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal summenzionato Codice di comportamento.

Art. 18. Riservatezza e segreto d'ufficio

Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del D.Lgs.196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. In caso di acclarata responsabilità personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, il Concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 19. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196

I dati forniti dai partecipanti alla gara saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per la gestione del procedimento di appalto e per le finalità strettamente necessarie

all'esecuzione del contratto.

Il trattamento degli stessi viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici.

I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità di dar corso all'offerta.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento. I partecipanti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 20. Subconcessione e cessione del contratto

E' vietata ogni forma di subconcessione del servizio, nonché la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea e/o parziale, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

Possono essere date in sub affidamento le seguenti attività:

a) Stampa e spedizione

b) Gestione informatica delle banche dati.

Il ricorso a terzi, limitatamente alle attività precedentemente indicate, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. art 105 del Dlgs 18 aprile 2016 nr. 50, in quanto applicabili. Per potersi avvalere del subaffidamento in sede di offerta il Concessionario deve averne espresso la volontà, indicando le categorie di attività che intende sub affidare.

Art. 21. Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti all'art.3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente concessione, utilizzando, allo scopo, un apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato alle commesse pubbliche.

Il Concessionario comunicherà al Comune gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario o postale dedicato/i entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

Il mancato assolvimento da parte del Concessionario agli obblighi previsti dall'art. 3 della sopraccitata Legge per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente

appalto, comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del c. VIII del medesimo articolo 3.

Il corrispettivo mensile verrà trattenuto dal Concessionario, con regolarizzazione contabile mediante la presentazione di regolare fattura, che dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica ai sensi del D.M. n° 55 del 3/4/2013 e del D.L. 66/2014 relativo al Registro Unico delle Fatture.

Art. 22. Foro competente

Le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Caltanissetta o competente territorialmente in relazione al Comune di Acquaviva Platani.

Art.23. Domicilio legale del concessionario

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio legale presso la Casa Municipale del Comune di Acquaviva Platani, Piazza Municipio 1.

Art. 24. Disposizioni finali

Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti.